



REGOLAMENTO

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di Caltanissetta (di seguito denominato Istituto) di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento di cui all'art. 7 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall'art. 32 del decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge 04/08/2006 n. 248, dall'art. 3, commi 76 e 77, della legge 24/12/2007 n. 244 e dall'art. 46 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 06/08/2008 n. 133.

2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 2
Individuazione del fabbisogno

1. Il Presidente o il Direttore, secondo le proprie competenze previste dal D.P.R. n° 132/03, prima di conferire l'incarico verificano la congruenza con il fabbisogno dell'Istituzione individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, con gli obiettivi e progetti specifici e determinati nonché la temporaneità e necessità.

2. I medesimi Organi, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione e tenuto conto delle mansioni proprie e del monte orario previsto dai CCNL, decidono il ricorso ad una collaborazione esterna.

3. Gli Organi competenti verificano la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabili dalla legge, e determinano durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Relativamente al compenso, operano una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e, comunque, in linea con i CCNL dei Comparti e/o normative di settore.

Art. 3
Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'Istituto;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo di espletamento della prestazione e modalità di realizzazione della medesima (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. Per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico è necessario:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o accademica strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta fatta eccezione per gli incarichi da conferire a professionisti iscritti in Ordini o Albi oppure con soggetti nel campo dell'Arte, dello Spettacolo e dei mestieri artigianali.

Art. 4 **Procedura comparativa**

1. L'Organo competente (consiglio di Amministrazione – Consiglio Accademico) procede alla valutazione dei curricula presentati anche avvalendosi se necessario di Commissioni appositamente costituite.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) eventuali ulteriori elementi correlati al tipo di incarico da conferire o alla specificità delle attività istituzionali dell'Istituto.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà eventualmente prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione nonché colloqui, esami, prove specifiche, valutati da Commissioni appositamente costituite dall'Organo competente.

Art. 5 **Esclusioni**

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 quater, del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 non si applicano ai componenti degli Organi di controllo interno e del Nucleo di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto **intuitu personae**, che consente il raggiungimento del fine, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, masterclass, la singola temporanea docenza relativa a specifici moduli didattici e/o determinati progetti di formazione o produzione artistica, l'individuazione di professionalità di chiara fama, la traduzione di pubblicazioni, la prestazione artistica in qualità di solista o di componente delle formazioni orchestrali.

Art.6 **Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Il Contratto, di durata non superiore ad un anno, potrà essere rinnovato con le stesse modalità. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Presidente o il Direttore, secondo le proprie competenze previste dal D.P.R. n° 132/03, provvedono alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività

oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal Conservatorio.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione correlata alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Organo competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero il contratto potrà essere risolto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, potrà essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, l'Istituto potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.

4. L'Ufficio competente verifica l'assenza di oneri previdenziali ed assistenziali ulteriori e se sussistono richieste di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art. 8

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Istituto e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. L'Istituto rende noto tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione, sul proprio sito e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalso.

3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

4. L'efficacia dei contratti è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato con Decreto del Presidente dell'Istituto ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.